



Legge federale sull'energia (LEne)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 19 aprile 2021¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2016³ sull'energia è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 4

⁴ I capoversi 1–3 non si applicano fintanto che i produttori partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19).

Art. 16 cpv. 2

² Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o a quelli che beneficiano di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5 o di un contributo alle spese d'esercizio (art. 33a).

Art. 19 cpv. 6

⁶ Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la remunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la remunerazione per l'immissione di elettricità.

¹ FF ...

² FF ...

³ RS 730.0

Titolo prima dell'art. 24

Capitolo 5: Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici

Art. 24 Principi

Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

Art. 25 Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici

¹ Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e per l'ampliamento considerevole di impianti fotovoltaici è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica).

² La remunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio.

³ Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta la remunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio.

Minoranza (Rösti, Bäumle, Egger Mike, Paganini, Rüegger, Ruppen, Wobmann)

Art. 25 cpv. 3

³ Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta, che immettono in rete una quota particolarmente elevata di elettricità invernale e che non possono partecipare in modo significativo al consumo proprio, la remunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio.

Art. 25a Aste per la remunerazione unica

¹ Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici a partire da una potenza di 100 kW il Consiglio federale può prevedere che l'importo della remunerazione unica venga fissato tramite aste.

² Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta e per quelli che la destinano al consumo proprio secondo l'articolo 16 il Consiglio federale può prevedere aste separate con condizioni differenti.

³ Il tasso di remunerazione per chilowattora di potenza è il criterio principale per l'aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere il deposito di una cauzione fino al 10 per cento dell'importo della remunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta e disciplinare il suo impiego.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere sanzioni fino al 10 per cento dell'importo della remunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta, in particolare se il progetto:

- a. non viene realizzato entro il termine fissato;
- b. non raggiunge o raggiunge soltanto in parte gli obiettivi garantiti nell'offerta per la quale il partecipante si è aggiudicato l'asta;
- c. non presenta o presenta soltanto in parte le caratteristiche garantite nell'offerta per la quale il partecipante si è aggiudicato l'asta.

Minoranza (Müller-Altarmatt, Bäumle, Bulliard, Egger Mike, Imark, Paganini, Page, Rösti, Rüeegger, Wismer Priska, Wobmann)

Art. 25a

Stralciare

Art. 26 Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

¹ È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. la costruzione di nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;
- b. gli ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l'ampliamento, hanno una potenza di almeno 300 kW;
- c. i rinnovamenti considerevoli di impianti che, dopo il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW.

² Non sussiste alcun diritto a un contributo d'investimento per la quota di pompaggio-turbinaggio di un impianto. Il Consiglio federale può prevedere deroghe in caso di bisogno comprovato di capacità di stoccaggio supplementari per poter integrare energie rinnovabili.

³ Il contributo d'investimento ammonta:

- a. al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili: per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere a e b;
- b. al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili: per gli impianti di cui al capoverso 1 lettera c.

⁴ I limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori.

⁵ Il Consiglio federale può esentare altri impianti idroelettrici dal rispetto dei limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1, se:

- a. sono ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
- b. non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali o preziosi sotto il profilo ecologico.

Minoranza (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggin, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter, Wobmann)

Art. 26 cpv. 1 lett. a

¹ È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. la costruzione di nuovi impianti idroelettrici che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a della legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente;

Minoranza (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggin, Masshardt, Schneider Schüttel, Suter)

Art. 26 cpv. 1 lett. b e c

¹ È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per:

- b. gli ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l'ampliamento, hanno una potenza di almeno 1 MW;
- c. i rinnovamenti considerevoli di impianti che, dopo il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 1 MW.

Minoranza (Bäumle, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggin, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter)

Art. 26 cpv. 3

³ Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per tutti gli impianti di cui al capoverso 1.

Art. 27 Contributo d'investimento per impianti a biomassa

¹ Per la costruzione di nuovi impianti a biomassa e per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli di impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

² Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

³ Per gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili non è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

Art. 27a Contributo d'investimento per impianti eolici

¹ Per la costruzione di nuovi impianti eolici con una potenza di almeno 2 MW è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

⁴ RS 814.01

² Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

Minoranza (Rösti, Egger Mike, Imark, Page, Rüegger, Ruppen, Wobmann)

Art. 27a cpv. 2

² Il contributo ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento computabili.

Art. 27b Contributi d'investimento per impianti geotermici

¹ È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per:

- a. la prospezione di risorse geotermiche;
- b. lo sfruttamento di risorse geotermiche;
- c. la costruzione di nuovi impianti geotermici.

² Ogni contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

Art. 28 cpv. 1 e 2

¹ Chi intende beneficiare di un contributo d'investimento secondo gli articoli 26–27b, può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia. L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori.

² Chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza garanzia e senza autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori non riceve alcun simile contributo d'investimento.

Art. 29, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3, frase introduttiva nonché lett. b^{bis} e h–j

Dettagli

¹ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dei contributi d'investimento secondo il presente capitolo, in particolare:

² Nella determinazione degli importi il Consiglio federale si fonda sui costi scoperti per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento o il rinnovamento di impianti esistenti.

³ Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:

- b^{bis}. una verifica concreta e la valutazione di singole domande se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti;
- h. diverse categorie all'interno delle singole tecnologie;

- i. importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b per determinate classi di potenza;
- j. l'obbligo per i promotori di progetti che ricevono un contributo d'investimento secondo il presente capitolo di fornire alla Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico.

Art. 30 cpv. 4 lett. e nonché 5

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- e. la delimitazione rispetto al contributo d'investimento per ampliamenti considerevoli (art. 26 cpv. 1 lett. b);

⁵ *Abrogato*

Minoranza (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter)

Art. 30 cpv. 5

⁵ *Stralciare*

Art. 33 **Garanzie per la geotermia**

¹ Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell'ambito della prospezione e dello sfruttamento di risorse geotermiche come pure della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

² Un progetto geotermico non può beneficiare contemporaneamente di una garanzia secondo il capoverso 1 e di un contributo secondo l'articolo 27b capoverso 1.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d'investimento computabili e la procedura.

Art. 33a **Contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa**

¹ Per gli impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

² Il contributo alle spese d'esercizio è stabilito deducendo il prezzo di mercato di riferimento dall'importo del contributo ed è versato per chilowattora di elettricità immessa in rete.

³ Il Consiglio federale fissa l'importo del contributo per categoria e classe di potenza; a tal fine si basa sulle spese d'esercizio degli impianti di riferimento e tiene conto di possibili ricavi. L'importo del contributo può essere adeguato alle circostanze.

⁴ Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:

- a. esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- b. importi massimi;

- c. l'esclusione di impianti le cui spese d'esercizio possono essere coperte in altro modo.

⁵ Non è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio per:

- a. impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
- b. forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
- c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

Minoranza (Jauslin, Vincenz)

Art. 33a cpv. 1

¹ Per gli impianti a biomassa che prima dell'entrata in vigore del presente articolo hanno partecipato al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e la cui durata della remunerazione è scaduta, è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

Art. 35 cpv. 2 lett. d, g e h^{bis}

² Con il supplemento rete sono finanziati:

- d. i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;
- g. le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;
- h^{bis}. i contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a;

Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa

¹ Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:

- a. una quota massima di 0,1 ct./kWh per:
 - 1. i bandi di gara,
 - 2. i contributi d'investimento e le garanzie per la geotermia,
 - 3. l'indennizzo di cui all'articolo 34;
- b. una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW; le risorse rimaste inutilizzate sono disponibili per gli altri utilizzi di cui all'articolo 35 capoverso 2;
- c. una quota massima di 0,2 ct./kWh per il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici.

² L'UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell'evoluzione dei costi.

³ Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo. Può prevedere liste d'attesa per i contributi d'investimento secondo il capitolo 5. Per ridurre i progetti figuranti sulle liste d'attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d'iscrizione in tali liste.

⁴ Le risorse di cui al capoverso 1 lettera c rimaste inutilizzate sono impiegate l'anno successivo per gli altri utilizzi di cui agli articoli 26 capoverso 1 lettere b e c o 34.

Minoranza (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel)

Art. 36 cpv. 1 lett. b

¹ ...

- b. una quota massima di 0,1 ct./kWh per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW; le risorse rimaste inutilizzate sono disponibili per gli altri utilizzi di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera d;

Minoranza (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter)

Art. 36 cpv. 1 lett. c e 4

¹ ...

- c. una quota massima di 0,1 ct./kWh per il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici; le risorse rimaste inutilizzate sono disponibili per gli altri utilizzi di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera d.

⁴ *Stralciare*

Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4 nonché cpv. 2 e 3

¹ Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

- b. del 2031 per:
 - 1. le remunerazioni uniche di cui agli articoli 25 e 25a,
 - 2. i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b,
 - 3. le garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33.

² Il premio di mercato di cui all'articolo 30 è versato per l'ultima volta per il 2030.

³ I contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a sono concessi sino al 31 dicembre 2030.

Minoranza (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter)

Art. 38 cpv. 2

² *Stralciare*

Art. 70 cpv. 1 lett. b

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- b. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o dei contributi d'investimento (art. 25–27b);

Art. 73 cpv. 1 e 2

Abrogati

Art. 75a Disposizione transitoria relativa ai contributi d'investimento, ai contributi per l'esplorazione geotermica e alle garanzie per la geotermia

¹ Il gestore di un impianto che, prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., ha ricevuto, con decisione di massima, la garanzia di una remunerazione unica per un impianto fotovoltaico o di un contributo d'investimento per un impianto idroelettrico o a biomassa, continua ad averne diritto. Si applicano le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016⁵.

² Le domande complete per l'ottenimento di contributi d'investimento per impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, inoltrate entro l'ultimo giorno di riferimento prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., vengono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016.

³ Chi, prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., ha inoltrato una domanda per l'ottenimento di un contributo per l'esplorazione geotermica o di una garanzia per la geotermia di cui all'articolo 33 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016 o ha già concluso un contratto corrispondente, può richiedere all'UFE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica un contributo d'investimento di cui all'articolo 27b capoverso 1 lettera b in luogo del contributo per l'esplorazione geotermica o della garanzia per la geotermia.

II

La legge del 23 marzo 2007⁶ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

⁵ RU 2017 6839

⁶ RS 734.7

Art. 6 cpv. 5^{bis}

^{5bis} Se forniscono ai consumatori fissi finali elettricità generata da energia rinnovabile, i gestori delle reti di distribuzione possono computare nelle tariffe i costi di produzione di detta elettricità senza computare i vantaggi tariffari di cui al capoverso 5. Questo diritto si applica soltanto all'elettricità proveniente da capacità di generazione indigene, dedotte eventuali misure di sostegno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere eccezioni.

Minoranza (Bäumle, Bulliard, Egger Mike, Imark, Müller-Altarmatt, Paganini, Page, Rösti, Rüegger, Wismer Priska, Wobmann)

Art. 6 cpv. 5^{bis}

^{5bis} *Stralciare*

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.